



Collegio Nazionale Maestri di Sci
Il Presidente

Milano, 26 maggio 2024

Alla 1^a Commissione permanente del Senato
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Oggetto: Ciclo di audizioni relative all'AS 1054 recante "*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*", presentato dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sen. Roberto Calderoli – Osservazioni di competenza del Collegio Nazionale Maestri di Sci e proposta di modifica dell'art. 16 del disegno di legge.

On.le Commissione,

Scrivo in qualità di Presidente del Collegio Nazionale Maestri di Sci, ente istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge quadro n. 81 del 1991, la quale stabilisce, all'art. 2, che l'esercizio della **professione di maestro di sci** sia subordinato all'iscrizione in appositi albi regionali, tenuti dai rispettivi Collegi.

Attualmente il Collegio Nazionale rappresenta 16.500 maestri, iscritti nei rispettivi albi regionali, che sono in numero di 18, mentre le Scuole di Sci, **riconosciute** ai sensi dell'art. 20 dalle Province/Regioni, sentito il parere dei Collegi, sono 400 distribuite su tutto il territorio italiano.

L'Ente che io rappresento ha avuto modo di esaminare il testo del disegno di legge in oggetto, condividendone sia le finalità sia l'impianto generale. Si tratta, infatti, di un intervento normativo atteso da lungo tempo, in quanto la legge attualmente vigente in materia - 31 dicembre 1994, n. 97 - a quasi trent'anni dalla sua emanazione, pur essendosi dimostrata valida nell'impostazione di fondo, si è rivelata, tuttavia, inadeguata rispetto alla capacità di promuovere effettivi meccanismi di sviluppo dei territori montani.

Il presente disegno di legge, invece, mirando a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani e raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle varie misure di sostegno appare, in grado di rispecchiare le aspettative e le esigenze delle diverse categorie di operatori del settore.

Si condividono, in particolare, i nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati essenzialmente sui criteri altimetrico e della pendenza. Tale classificazione, infatti, permetterà di riconoscere le diverse misure di sostegno previste dalla legge solo a quei comuni che, effettivamente, scontano i disagi propri delle zone montane.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni di specifico interesse del Collegio Nazionale Maestri di sci non possiamo che salutare con favore le disposizioni del Capo V, che prevede interventi volti a promuovere lo "**Sviluppo economico**" nelle zone montane e a favorire, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento di quelle aree.



Collegio Nazionale Maestri di Sci

Il Presidente

In particolare, si apprezza la disposizione di cui all'articolo 16, la quale riconosce il ruolo **delle professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane**, menzionando espressamente la categoria dei maestri di sci. In proposito, va sottolineata la funzione di pubblica utilità svolta dalla nostra categoria professionale nelle zone di montagna sia sul piano educativo e formativo sia quale presidio di soccorso alpino.

Tuttavia, pur apprezzando la rilevanza di tale disposizione quale importante norma di principio, appare necessario integrarne il testo con una proposta normativa che ne costituisce una importante declinazione sul piano attuativo. In particolare, ai sensi e per effetto del D.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 20), le prestazioni didattiche rese dalle scuole di sci sono state sin dal lontano 1973 in **esenzione IVA**, in quanto le Scuole di sci sono riconosciute dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dall'entrata in vigore della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81 e, in precedenza, dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), organo del C.O.N.I.

Peraltro, nei paesi confinanti con l'Italia, con i quali alcuni nostri comprensori sciistici sono collegati, le lezioni di sci sono erogate in regime di esenzione: in Francia - ai sensi dell'art. 261 par. 4 c. 4 lett. b del *Code général des impôts* - in Svizzera e in Slovenia, dove, con l'espressa finalità di non creare distorsioni di mercato nei confronti degli altri soggetti che svolgono le medesime attività di insegnamento sportivo, si è in regime di esenzione e/o IVA agevolata all'8%.

Ed ancora, non si può non considerare che, anche in Italia, da più di 50 anni le lezioni rese dalle scuole di sci sono esenti dall'IVA e che il venir meno di tale condizione potrebbe comportare la fine dell'istituzione scuola di sci così come oggi la conosciamo con tutti i benefici sociali che da essa derivano per le comunità montane: la scuola è lavoro, è educazione sportiva e ambientale, è presidio di soccorso alpino (così, per legge, in tutte le disposizioni regionali).

Alla luce di tutto ciò si chiede, in virtù dei principi ispiratori del disegno di legge in questione, che all'art. 16 della stessa legge, dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Al fine di promuovere e valorizzare, nell'ambito delle professioni della montagna, la funzione sociale ed educativa svolta dai maestri di sci, le prestazioni d'insegnamento rese da maestri associati a scuole di sci riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base all'articolo 20 della legge 8 marzo 1991, n. 81, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.”

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente Col.Naz.
Dott. Luigi Borgo